

# ALLEGATO 4

**CIRCOLARE N. 248 DEL 26 GIUGNO 2002**  
2° AGGIORNAMENTO

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE  
Circolare n. 248 del 26 giugno 2002

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE RELATIVE AI TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI**

---

| 2° aggiornamento dell' xx mese 2014 - ristampa integrale

## INDICE

<b>I – PREMESSA</b>	p.1
<b>II – BANCHE SEGNALANTI</b>	p.2
<b>III – TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI</b>	p.3
<b>IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE</b>	p.4
IV.1 <i>Oggetto della segnalazione</i>	p.4
IV.2 <i>Tassi di interesse sulle nuove operazioni e sulle rinegoziazioni</i>	p.4
IV.3 <i>Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione</i>	p.5
IV.4 <i>Metodologia di calcolo del tasso di interesse</i>	p.5
IV.5 <i>Modalità di segnalazione dei tassi di interesse</i>	p.7
IV.6 <i>Categorie di operazioni: dati di fine periodo</i>	p.9
IV.7 <i>Categorie di operazioni: operazioni del periodo</i>	p.11
<b>V - VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE</b>	p.14

## ALLEGATI

1. Schema della segnalazione
2. Elenco banche segnalanti

## I – PREMESSA

Le informazioni statistiche sui tassi di interesse applicati dalle banche sono essenziali per il monitoraggio dei meccanismi di trasmissione degli impulsi della politica monetaria.

Una specifica regolamentazione della Banca Centrale Europea prevede la rilevazione armonizzata delle statistiche sui tassi di interesse all'interno dell'area dell'euro<sup>1</sup>.

La rilevazione statistica sui tassi di interesse attivi e passivi praticati dalle banche italiane, disciplinata con le presenti istruzioni, soddisfa i requisiti informativi previsti nella normativa della Banca Centrale Europea<sup>2</sup>, contribuisce alle analisi svolte a livello nazionale sull'evoluzione dei fenomeni monetari e creditizi, supporta l'azione di controllo delle condizioni di stabilità del sistema finanziario nazionale.

---

<sup>1</sup> Regolamento della Banca Centrale Europea 2013/34 del 24 settembre 2013 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore, che sostituisce il precedente Regolamento 2001/18 del 20 dicembre 2011 così come modificato dal Regolamento della Banca Centrale Europea 2009/7 del 31 marzo 2009.

<sup>2</sup> La normativa a cui si fa riferimento è composta oltre che dal citato Regolamento anche dall'Indirizzo sulle statistiche monetarie e finanziarie (la c.d. MFS Guideline ECB/2014/15 che sostituisce integralmente la MFS guideline ECB/2009/7) ed il Manuale sulle statistiche sui tassi di interesse (cfr. Manual on MFI interest rate statistics).

## II - BANCHE SEGNALANTI

La presente normativa si applica alle banche residenti in Italia. La Banca d'Italia seleziona - coerentemente con la facoltà prevista nel Regolamento e sulla base dei criteri statistici indicati nell'Indirizzo della Banca Centrale Europea 2007/9 - un campione di banche, rappresentativo dell'intero sistema, tenuto alla rilevazione. Le banche che, al momento dell'emanazione della presente circolare, sono state selezionate per le segnalazioni oggetto della presente circolare, sono indicate nell'allegato 2 .

Il campione sarà oggetto di periodiche revisioni volte a preservarne la rappresentatività. Le banche che, sulla base di tali revisioni, saranno assoggettate all'obbligo segnaletico, verranno informate con congruo anticipo.

Indipendentemente dalle periodiche revisioni, sono immediatamente incluse nel campione:

- a) le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una sia già inclusa nel campione;
- b) le banche che incorporano una o più banche incluse nel campione.

L'obbligo segnaletico decorre dalla segnalazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione o della incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

### **III - TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI**

La segnalazione ha cadenza mensile e deve essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

Le informazioni richieste sono incluse nella I sezione (sottosezione 4) della "matrice dei conti".

Per le modalità di inoltro dei flussi informativi e per le modalità di ricezione degli esiti delle verifiche effettuate dalla Banca d'Italia si rinvia alla normativa vigente in materia di segnalazioni di vigilanza.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando la quinta cifra decimale se pari o inferiore a 5.

Le operazioni infruttifere vanno segnalate al tasso convenzionale pari a 0.0001. Sono ammesse segnalazioni di eventuali tassi negativi.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi di euro ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi di euro.

## IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE

### **IV.1 Oggetto della segnalazione**

Formano oggetto di segnalazione i tassi di interesse applicati dalle banche residenti ai finanziamenti e ai depositi denominati in euro in essere con famiglie (e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) e con società non finanziarie residenti nei paesi facenti parte dell'area dell'euro.

Vanno segnalati i tassi di interesse riferiti alle *consistenze* di fine periodo e alle *nuove operazioni* effettuate durante il periodo di riferimento. Nell'ambito delle nuove operazioni, specifica evidenza deve essere data alle rinegoziazioni.

Le categorie di deposito e finanziamento per le quali devono essere segnalati i tassi di interesse sono indicate nei paragrafi IV.6 e IV.7 .

Sono escluse dalla rilevazione dei tassi di interesse le attività deteriorate (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito").

Lo schema segnaletico e le modalità di valorizzazione degli attributi informativi sono specificati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

La Banca d'Italia determina i tassi medi a livello nazionale. A tal fine le banche devono segnalare per ciascuna categoria l'ammontare complessivo delle "nuove operazioni", con la separata evidenza delle rinegoziazioni. Per le consistenze di fine periodo l'ammontare complessivo riferito a ciascuna categoria viene invece desunto dalle statistiche di bilancio trasmesse con la "matrice dei conti"<sup>3</sup>.

### **IV.2 Tassi di interesse sulle nuove operazioni e sulle rinegoziazioni**

Le "nuove operazioni" sono i contratti di finanziamento e di deposito stipulati durante il periodo di riferimento della segnalazione o che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

Le rinegoziazioni afferiscono ai prestiti, diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, che sono stati concessi ma non ancora rimborsati al momento della rinegoziazione, e per i quali esiste un nuovo accordo con il cliente per la modifica delle condizioni contrattuali precedentemente definite.

---

<sup>3</sup> Ad eccezione delle consistenze delle attività deteriorate diverse dalle sofferenze, rilevate nella voce 40015, e delle consistenze delle attività deteriorate con durata originaria oltre 1 anno, rilevate nella voce 40016.

Le rinegoziazioni trovano specifica evidenza attraverso l'introduzione di un attributo specifico alla segnalazione delle nuove operazioni. Le segnalazioni relative alle voci sulle "nuove operazioni" che non prevedono l'evidenza separata sulle "rinegoziazioni" ricomprendono le "rinegoziazioni".

Non sono da considerare quali "nuove operazioni" le variazioni del tasso di interesse che - pur registrate nel periodo di riferimento della segnalazione - siano state predeterminate all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, prevedano un adeguamento automatico a un tasso di mercato ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso ad un tasso di interesse variabile (o viceversa)<sup>4</sup>.

Nel caso in cui il momento della stipula del contratto non coincida con quello dell'erogazione, come ad esempio per i mutui stipulati da erogare, il tasso di interesse deve essere rilevato con riferimento al momento della stipula del contratto.

Non devono essere rilevati nell'ambito delle nuove operazioni i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, gli anticipi tecnici e i finanziamenti legati all'utilizzo di carte di credito, i conti correnti attivi e i prestiti rotativi, per i quali sono richiesti esclusivamente i tassi riferiti alle consistenze.

Ai fini della presente rilevazione sono considerati rotativi i finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati; 3) non c'è obbligo di rimborso periodico dei fondi.

### ***IV.3 Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione***

Le variabili di classificazione in base alle quali vengono disaggregati i tassi di interesse sono illustrate in dettaglio nel paragrafo V e negli schemi della segnalazione (cfr. allegato 1). In particolare:

- i tassi di interesse, salvo alcune eccezioni, sono disaggregati in base alla durata originaria delle operazioni, per determinati fenomeni viene introdotta anche la disaggregazione per vita residua (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", Parte C, paragrafo 1 sulla vita residua);

- i tassi relativi alle "nuove operazioni" di finanziamento diverse da quelle legate all'utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, sono

---

<sup>4</sup> Sono da ricomprendere nelle "rinegoziazioni" - e di conseguenza anche tra le "nuove operazioni" quando il riferimento è a voci sulle "nuove operazioni" che non prevedono l'evidenza sulle "rinegoziazioni" - i casi in cui le condizioni contrattuali sono modificate in base ad un accordo tra le parti che ha luogo successivamente alla data di stipula del contratto.

altresì disaggregati per durata originaria del tasso, che identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare

- i tassi di interesse relativi ai prestiti nei confronti delle famiglie (e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono disaggregati anche in relazione alla finalità del credito;

- i tassi riferiti alle consistenze dei finanziamenti alle famiglie (e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) con durata originaria oltre un anno e oltre due anni sono disaggregati rispetto al periodo di rideterminazione del tasso per alcune fasce della vita residua;

- i tassi di interesse relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento alle imprese sono disaggregati anche per classe di importo. Ai fini dell'inquadramento nella classe di importo si fa riferimento all'ammontare della singola operazione e non all'intera posizione creditoria della banca nei confronti dell'impresa;

- i tassi relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento alle famiglie (e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) diverse da quelle legate all'utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, con finalità del credito diverse dall'acquisto abitazione sono altresì disaggregati rispetto alla provincia della controparte.

#### **IV.4 Metodologia di calcolo del tasso di interesse**

**A.** Per tutte le categorie di depositi e finanziamenti è segnalato il *tasso, espresso in percentuale annua<sup>5</sup>, contrattualmente concordato* con la controparte, cioè quel tasso che la banca effettivamente riceve o corrisponde<sup>6</sup>.

Il tasso di interesse concordato deve riflettere l'eventuale pagamento degli interessi in via anticipata derivanti dalla differenza tra l'importo nominale dell'operazione e l'importo effettivamente erogato/ricevuto.

Le informazioni sui tassi di interesse riflettono gli interessi percepiti sui prestiti, o la remunerazione corrisposta sui depositi, dall'ente segnalante. Nel caso in cui gli ammontari pagati da una delle parti contraenti e ricevuti dall'altra parte contraente differiscano in ragione di contributi o sussidi erogati da una terza parte, è il punto di vista dell'ente segnalante a determinare il tasso segnalato. Quindi i tassi vanno segnalati al lordo del contributo di una terza parte.

---

<sup>5</sup> I giorni dell'anno da considerare sono 365, convenzionalmente anche per gli anni bisestili.

<sup>6</sup> Le nuove operazioni per le quali non esiste ancora un accordo con il cliente relativamente al tasso da applicare, vanno segnalate nel mese in cui tale tasso viene effettivamente concordato con il cliente.

# BANCA D'ITALIA

---

Per i finanziamenti diversi dal credito al consumo e da quelli finalizzati all'acquisto abitazione, se gli interessi sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l'anno, il tasso è calcolato su base annua applicando la seguente formula:

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n}\right)^n - 1$$

dove:

- x è il tasso annuo oggetto di segnalazione;
- $r_{ag}$  è il tasso di interesse annuo concordato;
- n è il numero dei periodi di capitalizzazione degli interessi (1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili).

**B.** Il tasso di interesse relativo alle nuove operazioni che prevedono il passaggio da un tasso fisso a un tasso variabile (o viceversa) in base all'andamento di un parametro di mercato deve essere rilevato considerando il tasso che trova applicazione alla fine del periodo di riferimento della segnalazione.

**C.** Il tasso di interesse relativo al credito al consumo e ai finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere invece calcolato applicando la formula di cui al successivo punto D senza considerare le componenti accessorie del finanziamento. Lo stesso criterio deve essere adottato per le operazioni a scadenza fissa che prevedono l'applicazione di un tasso di interesse che aumenta o diminuisce nel tempo secondo valori prefissati nel contratto (operazioni step-up/step-down).

**D.** Per le "nuove operazioni" relative al credito al consumo e per i finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere segnalato *anche* un tasso di interesse annuo effettivo globale che comprende le componenti accessorie del finanziamento quali commissioni, remunerazioni, diritti e spese.

Tale tasso, definito in conformità dell'articolo 3(i) della Direttiva del Consiglio Europeo 2008/48/EC in materia di contratti di credito per i consumatori che sostituisce la Direttiva del Consiglio Europeo 87/102/CEE, è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente

formula: 
$$\sum_{k=1}^m \frac{C_k}{(1+X)^{t_k}} = \sum_{l=1}^{m'} \frac{D_l}{(1+X)^{S_l}}$$

dove:

- X è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- l è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- $C_k$  è l'importo del "prestito" numero K;
- $D_l$  è l'importo della "rata di rimborso" numero l;

$m$	è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
$l$	è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
$t_k$	è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a $m$ ;
$S_t$	è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a $l$ .

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi<sup>7</sup>.

Nelle componenti accessorie sono incluse in particolare: le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo connessa all'ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.

Sono esclusi il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, le spese connesse con i servizi accessori.

#### ***IV.5 Modalità di segnalazione dei tassi di interesse***

Per ciascun fenomeno previsto nello schema segnaletico va segnalato un unico tasso calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle operazioni che in esso confluiscono, utilizzando come pesi i relativi importi.

Il tasso di interesse sulle consistenze deve essere calcolato prendendo in considerazione il saldo dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Il tasso di interesse sulle "nuove operazioni" deve essere calcolato come media ponderata delle operazioni effettuate durante il mese. Qualora le nuove operazioni siano gestite all'interno di un unico rapporto il tasso deve essere calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle singole operazioni.

---

<sup>7</sup> Nei mutui a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del finanziamento, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.

## **IV.6 Categorie di operazioni: dati di fine periodo**

### **Voce 40013 - Attività non deteriorate**

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla componente non deteriorata.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40013.06 è richiesta la distinzione per “finalità del credito”.

Per la definizione di prestiti rotativi cfr. voce 58222.

#### **02 Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse**

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

#### **04 Utilizzi di carte di credito: tasso di interesse**

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

#### **06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse**

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

### **Voce 40014 - Attività non deteriorate con durata originaria oltre un anno**

Cfr. voce 58005 sottovoci da 22 a 42

#### **02 Finanziamenti alle famiglie: tasso di interesse**

#### **04 Finanziamenti alle società non finanziarie: tasso di interesse**

### **Voce 40015 - Attività deteriorate diverse dalle sofferenze**

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla sola componente deteriorata diversa dalle sofferenze.

E' prevista la classificazione per “settore di attività economica”; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40015.06 è richiesta la distinzione per “finalità del credito”.

#### **02 Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare**

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

**04 Utilizzi di carte di credito: ammontare**

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

**06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare**

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

**Voce 40016 - Attività deteriorate con durata originaria oltre un anno**

La voce comprende tutte le attività deteriorate incluse le sofferenze

Cfr. voce 58468

**02 Finanziamenti alle famiglie: ammontare**

**04 Finanziamenti alle società non finanziarie: ammontare**

**Voce 40020 - Passività**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”.

**02 Depositi a vista: tasso di interesse**

Cfr. voce 58030 sottovoci 13, 15 e 20

**06 Depositi con durata stabilita: tasso di interesse**

Cfr. voce 58030 sottovoci 28, 34, 36 e 40

**10 Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse**

Cfr. voce 58030 sottovoce 30

**14 Pronti contro termine passivi: tasso di interesse**

Cfr. voce 58030 sottovoce 39

## **IV.7 Categorie di operazioni: operazioni del periodo**

### **Voce 40025 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi**

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle famiglie.

E' prevista nella presente voce la distinzione tra operazioni rinegoziate e non rinegoziate.

Per le operazioni aventi finalità diverse dall'acquisto dell'abitazione, è altresì richiesta la disaggregazione rispetto alla provincia .

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

### **Voce 40028 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40025.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecniche di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un "loan to value" pari o superiore al 100%.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria tasso" e "finalità del credito".

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

## **Voce 40035 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi**

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle società non finanziarie.

E' prevista nella presente voce la distinzione tra operazioni rinegoziate e non rinegoziate.

Totale finanziamenti

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

**08** tasso di interesse

**12** ammontare

## **Voce 40045 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40035.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecnica di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un requisito di "loan to value" pari o superiore al 100%.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria tasso" e "finalità del credito".

Totale finanziamenti

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

**08** tasso di interesse

**12** ammontare

**Voce 40055 - Operazioni attive - Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: finanziamenti per acquisto abitazione e credito al consumo**

Cfr. voce 40013.06 limitatamente alle operazioni finalizzate all'acquisto abitazione e al credito al consumo.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e per "finalità".

**02** tasso di interesse annuo effettivo globale

**06** ammontare

**Voce 40070 - Operazioni passive - Depositi con durata stabilita**

Cfr. voce 40020.06

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

**Voce 40080 - Operazioni passive - Pronti contro termine passivi**

Cfr. voce 40020.14

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

## V - VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Per la codifica delle variabili di seguito indicate si fa rinvio alla Circolare 154 del 22.11.1991 – Tomo II .

### ***Residenza della controparte***

- residenti in Italia
- non residenti in Italia

### ***Durata originaria dell'operazione***

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto e la sua scadenza. Le fasce di durata previste sono:

- fino a tre mesi
- oltre 3 mesi
- fino a un anno
- da oltre 1 anno fino a 2 anni
- fino a due anni
- oltre due anni
- da oltre un anno fino a 5 anni
- oltre 5 anni
- oltre 1 anno
- imprecisabile o irrilevante

### ***Durata originaria del tasso di interesse***

Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Le fasce di durata previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 3 mesi
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 3 mesi e fino a 1 anno
- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno (la fascia è prevista solo per le voci 40035-08/12 e 40045-08/12)
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 3 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 3 anni e fino a 5 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni

### ***Vita residua di tipo A***

Identifica la durata residua dell'operazione, periodo che intercorre tra l'epoca di valutazione e la scadenza. Le fasce di durata previste sono:

- fino a 1 anno
- 1-2 anni
- oltre 2 anni

### ***Vita residua di tipo B***

Identifica la vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti. Per i dettagli circa la valorizzazione delle diverse modalità si veda il paragrafo 1.2 della sezione C della circolare 272. Le fasce previste sono:

- entro l'anno (per le operazioni con durata residua oltre 1 anno)
- entro i prossimi 24 mesi (per le operazioni con durata residua oltre 2 anni)

- non applicabile

### ***Classificazione della controparte***

I settori e i sottogruppi da considerare sono i seguenti:

- Famiglie: 061/060; 768/773
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie : 051/783;
- Società non finanziarie: 045/047/048/049/052/757.

### ***Classe di importo***

Le classi di importo previste sono:

- fino a 250.000 euro
- da 250.000 euro a 1 milione di euro
- oltre 1 milione di euro

### ***Finalità del credito***

Le finalità previste sono:

- credito al consumo
- prestiti per acquisto abitazioni
- altro

### ***Rinegoziato***

Le modalità previste sono:

- sì (operazione rinegoziata)
- no (operazione non rinegoziata)

## SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	D U R A T A	S E T T O R E	C L A S S E	I M P O R T O	F I N A L I T A'	D E L	C R E D I T O	P R O V I N C I A	R I N E G O Z I A T O	V I T A	R E S I D U A	A	V I T A	R E S I D U A	B	D U R A T A	O R I G I N A R I A	T A S S O
<b>TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI</b>																					
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE</b>	<b>40013</b>																				
+ Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse		<b>02</b>	x	x	x	x															
+ Utilizzi carte di credito: tasso di interesse		<b>04</b>	x	x	x	x															
+ Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse		<b>06</b>	x	x	x	x		x													
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO</b>	<b>40014</b>																				
+Finanziamenti alle famiglie: tasso di interesse		<b>02</b>	x	x	x	x							x	x							
+Finanziamenti alle società non finanziarie: tasso di interesse		<b>04</b>	x	x	x	x							x	x							
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE DIVERSE DALLE SOFFERENZE</b>	<b>40015</b>																				
+ Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare		<b>02</b>	x	x	x	x															
+ Utilizzi carte di credito: ammontare		<b>04</b>	x	x	x	x															
+ Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare		<b>06</b>	x	x	x	x		x													
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO</b>	<b>40016</b>																				
+Finanziamenti alle famiglie : ammontare		<b>02</b>	x	x	x	x							x	x							
+Finanziamenti alle società non finanziarie: ammontare		<b>04</b>	x	x	x	x							x	x							
<b>DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITA'</b>	<b>40020</b>																				
+ Depositi a vista: tasso di interesse		<b>02</b>	x	x	x	x															
+ Depositi con durata stabilita: tasso di interesse		<b>06</b>	x	x	x	x															
+ Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse		<b>10</b>	x	x	x	x															
+ Pronti contro termine passivi: tasso di interesse		<b>14</b>	x	x	x	x															
<b>OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI</b>	<b>40025</b>																				
+ tasso di interesse		<b>02</b>	x	x	x	x		x	x	x											x
+ ammontare		<b>06</b>	x	x	x	x		x	x	x											x

# BANCA D'ITALIA

OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -												
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE												
DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI -												
OPERAZIONI GARANTITE												
40028												
+ tasso di interesse												
02												
x x x x x												
x												
x												
+ ammontare												
06												
x x x x x												
x												
x												
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -												
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI												
UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI												
PRESTITI ROTATIVI												
40035												
+ tasso di interesse												
02												
x x x x x												
x												
x												
+ ammontare												
06												
x x x x x												
x												
x												
- di cui finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata												
originaria del tasso fino a 1 anno												
+ tasso di interesse												
08												
x x x x x												
x												
x												
+ ammontare												
12												
x x x x x												
x												
x												
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -												
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI												
UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI												
PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE												
40045												
+ tasso di interesse												
02												
x x x x x												
x												
+ ammontare												
06												
x x x x x												
x												
x												
- di cui finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata												
originaria del tasso fino a 1 anno												
+ tasso di interesse												
08												
x x x x x												
x												
x												
+ ammontare												
12												
x x x x x												
x												
x												
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -												
FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI												
CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI:												
FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONI E CREDITO AL												
CONSUMO												
40055												
+ tasso di interesse annuo effettivo globale												
02												
x x x x x												
x												
+ ammontare												
06												
x x x x x												
x												
x												
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE -												
DEPOSITI CON DURATA PRESTABILITA												
40070												
+ tasso di interesse												
02												
x x x x												
+ ammontare												
06												
x x x x												
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE -												
PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI												
40080												
+ tasso di interesse												
02												
x x x x												
+ ammontare												
06												
x x x x												

## Elenco delle banche segnalanti

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
ABI	
10058	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
10108	BANCO DI NAPOLI SPA
10157	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
10306	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
20081	UNICREDIT SPA
30155	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
30197	CREDITO SICILIANO SPA
30262	BANCA ITALEASE SPA
30320	CREDITO EMILIANO S.P.A.
30510	BARCLAYS BANK PLC
30585	CHE BANCA SPA
30593	BANCA DI CREDITO SARDO
30627	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
30676	BANCA CARIME SPA
30692	INTESA SANPAOLO SPA
30734	BHW BAUSPARKASSE AG
31047	DEUTSCHE BANK SPA
31054	VOLKSWAGEN BANK GMBH.
31112	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
31153	FINDOMESTIC BANCA SPA
31237	ICCREA BANCAIMPRESA SPA
31278	UNIPOL BANCA SPA
31690	ING DIRECT N.V.
31914	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
32052	BANCA IFIS S.P.A.
32391	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA
32409	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA
32441	BANCA DI VALLE CAMONICA
32680	BANCA SELLA S.P.A.
32961	BANCA FIDEURAM S.P.A.
33365	CREDITO BERGAMASCO
34314	BANCA CARIGE ITALIA SPA
34405	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
34942	JPMORGAN CHASE BANK NAT. ASS.
35006	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.
35667	CITIBANK N.A.
50344	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA
50351	VENETO BANCA SCPA
50369	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
50484	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
51045	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. P.A.
51169	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCPA
51425	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA
51565	BANCA DI PIACENZA
52167	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
52621	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA
53082	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.
53363	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA

# BANCA D'ITALIA

---

53850 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA  
53876 BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA  
53900 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO  
53926 BANCA DELLA CAMPANIA SPA  
54247 BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP.  
54288 BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA  
55848 BANCA POPOLARE DI MILANO  
56762 BANCA DI SASSARI S.P.A.  
56960 BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.  
57042 BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.  
57281 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.  
57489 BANCA DELL'ADRIATICO SPA  
58560 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE  
60103 CARISPA DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.  
60301 CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.  
60459 CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA  
60509 CASSA RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI SPA  
60558 BANCA DELLE MARCHE  
60608 TERCAS - C.R. PROVINCIA DI TERAMO SPA  
60855 CASSA RISPARMIO DI ASTI S.P.A.  
60905 BIVERBANCA SPA  
61150 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.  
61200 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.  
61556 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.  
61606 CASSA RISPARMIO DI FIRENZE\_S.P.A.  
61754 BANCA CARIGE S.P.A.  
62257 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  
62307 C.R. DI PARMA E PIACENZA SPA  
62455 BANCA CARIFE SPA  
62604 CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LU  
62703 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.  
62851 BANCA CARIM - CARISPA DI RIMINI SPA  
63008 CASSA RISPARMIO DI S.MINIATO S.P.A.  
63404 CASSA RISP. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
63453 CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA  
63701 CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.  
63859 CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.  
69062 BANCA REGIONALE EUROPEA SPA  
69302 BANCA MONTE PARMA S.P.A.  
76026 CASSA DEPOSITI E PRESTITI  
83279 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC  
106310 MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO  
106377 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA  
106435 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRES  
106807 BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTR  
106856 GE CAPITAL SPA